CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1962 *(Stampato n. 2250)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

—

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1962

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 850.000.000 per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano.

L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato.

ART. 2.

È autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

ART. 3.

Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Sondrio-Tirano, nonché della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data della inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, modificata con legge 24 dicembre 1959, n. 1143, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nelle leggi medesime.

ART. 4.

All'onere di lire 850 milioni si provvede, per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per lire 650 milioni, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.